

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2401 del 20/05/2019
Oggetto	Mangimificio Romagnolo S.r.l., con sede legale in Via Settecrociari n. 5698 in Comune di Cesena ed allevamento avicolo sito in Via San Cassiano n. 6 in loc. Petrignone in Comune di Forlì - Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2470 del 20/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venti MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Mangimificio Romagnolo S.r.l., con sede legale in Via Settecrociari n. 5698 in Comune di Cesena ed allevamento avicolo sito in Via San Cassiano n. 6 in loc. Petrignone in Comune di Forlì - Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni), come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015, le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 20360 del 14/12/2017 ha stabilito un calendario per la presentazione della richieste di riesame di AIA del settore allevamenti;

Vista l'istanza di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata tramite Portale IPPC-AIA, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. da parte del Mangimificio Romagnolo S.r.l. in data 15/03/2018 (prot. n. PGFC/2018/4269) inerente la gestione dell'installazione avicola di cui al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Comune di Forlì in Via San Cassiano n. 6 in loc. Petrignone;

Dato atto che la richiesta di Riesame del Mangimificio Romagnolo S.r.l.:

- è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;
- non prevede modifiche e pertanto non è soggetta a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Precisato che il suddetto procedimento di Riesame di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PGFC/2018/4499 del 20/03/2018 è stato comunicato agli Enti interessati ed al Mangimificio Romagnolo S.r.l. l'esito positivo della verifica di completezza;
- con nota prot. n. PGFC/2018/4502 del 20/03/2018 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica di effettuare l'istruttoria del procedimento di riesame, utile per la predisposizione di una eventuale richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. PGFC/2018/4783 del 26/03/2018 il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento per il Riesame di AIA del Mangimificio Romagnolo S.r.l.;

- l'avviso di avvio di procedimento di riesame di AIA oggetto del presente atto è stato pubblicato sul BURERT n. 82 del 04/04/2018;
- con nota prot. n. PGFC/2018/8294 del 24/05/2018 il PTR Agrozootecnia ha inviato le proprie richieste di integrazioni;
- con nota prot. n. PGFC/2018/8381 del 25/05/2018 è stata convocata per la giornata del 01/06/2018 una Conferenza dei Servizi per l'esame della domanda di Riesame di AIA presentata dal Mangimificio Romagnolo S.r.l. e per l'acquisizione di eventuali integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti coinvolti;
- con nota prot. n. PGFC/2018/8796 del 01/06/2018 il Mangimificio Romagnolo S.r.l. ha consegnato la copia cartacea della documentazione caricata sul Portale IPPC-AIA in data 15/03/2018;
- con nota prot. n. PGFC/2018/8822 del 01/06/2018 è stata inviata al Mangimificio Romagnolo S.r.l. una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. PGFC/2018/8827 del 01/06/2018 è stato chiesto al SUAP del Comune di Forlì di provvedere a pubblicare sul primo BURERT utile un annuncio di rettifica dell'avvio del Procedimento di Riesame di A.I.A. per il Mangimificio Romagnolo S.r.l., riportante il numero autorizzato di capi corretto per la modalità solo femmine (pari a 80.842);
- in data 10/08/2018 il Mangimificio Romagnolo S.r.l. ha caricato sul portale IPPC-AIA le integrazioni, acquisite al prot. n. PGFC/2018/12841 del 10/08/2018;
- con nota prot. n. PGFC/2018/13051 del 17/08/2018 questa SAC ha chiesto agli Enti coinvolti nel procedimento di valutare le suddette integrazioni entro i 15 giorni successivi;
- entro la scadenza suddetta non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti Interessati;
- in data 10/12/2018 il Mangimificio Romagnolo S.r.l. ha caricato sul portale IPPC-AIA integrazioni volontarie relative al bilancio di Azoto e Fosforo, acquisite al prot. n. PGFC/2018/20804 del 10/12/2018;
- con nota prot. n. PG/2019/28792 del 21/02/2019 è stata convocata, per la giornata del 06/03/2019, una Conferenza dei Servizi per l'esame della bozza di AIA del Mangimificio Romagnolo S.r.l.;

Vista la "Relazione di Bozza di Riesame di A.I.A." per il Mangimificio Romagnolo S.r.l. trasmessa dal PTR Agrozootecnia di Forlì-Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2019/26146 del 18/02/2019, che include anche il parere favorevole sul monitoraggio dell'impianto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 21/04;

Considerato che con nota prot. n. PG/2019/40052 del 12/03/2019 è stata trasmessa al Mangimificio Romagnolo S.r.l. la Bozza di AIA per l'acquisizione di eventuali osservazioni in merito;

Dato atto che:

- il Mangimificio Romagnolo S.r.l. con nota prot. n. PG/2019/47220 del 25/03/2019 ha presentato osservazione alla Bozza di AIA suddetta;
- con nota prot. n. PG/2019/48558 del 26/03/2019 questa Autorità competente ha convocato, in data 02/04/2019, una Conferenza dei Servizi finalizzata alla valutazione, da parte degli Enti interessati, delle Osservazioni alla Bozza di AIA presentate dal Proponente;
- dai lavori delle Conferenza è scaturito, in via definitiva, l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" per il Mangimificio Romagnolo S.r.l., a seguito di Riesame, i cui contenuti sono

specificati nell'Allegato 1 del presente atto;

Dato atto che il Comune di Forlì - Area servizi al territorio - Servizio Urbanistica e Edilizia Privata - Unità pianificazione urbanistica con nota prot. n. PG/2019/52658 del 02/04/2019 e nota prot. n. PG/2019/52539 del 02/04/2019 ha inviato il parere di conformità urbanistica relativo alla domanda di riesame presentata dal Mangimificio Romagnolo S.r.l., in cui si dichiara la conformità urbanistica degli interventi in programma nell'allevamento sito in Via San Cassiano n. 6 in loc. Petrignone in Comune di Forlì;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di riesame dell'AIA il Mangimificio Romagnolo S.r.l. ha calcolato e pagato le spese istruttorie, pari a € 875,00;

Precisato che l'istruttoria di riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Precisato che in data 14/05/2019, mediante la banca dati nazionale unica della Documentazione Antimafia, è stata acquisita la Comunicazione Antimafia prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0021755_20190326 per il Mangimificio Romagnolo S.r.l., che attesta l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizi, provvedere al Rilascio di AIA così come risulta dal riesame effettuato con valenza di rinnovo, per l'installazione in questione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Dato atto che con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Luca Balestri, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA

1. di **rilasciare**, a seguito di riesame, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Mangimificio Romagnolo S.r.l. (sede legale in Via Settecrociari n. 5698 in Comune di Cesena), nella persona della Sig. Antonio Alessandrini in qualità Gestore dell'installazione sita in Via San Cassiano n. 6 in loc. Petrignone in Comune di Forlì, per la prosecuzione dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **revocare** le seguenti autorizzazioni già di titolarità della Ditta:
 - 2.1. Deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 395 del 15/10/2013 di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - 2.2. Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 863 del 31/03/2015 di modifica non sostanziale di AIA a seguito di screening;
 - 2.3. Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-65 del 08/01/2018 di Voltura di AIA alla ditta Mangimificio Romagnolo S.r.l.;
3. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate e delle osservazioni alla "bozza di AIA" presentate dal Gestore con nota prot. n. PG/2019/47220 del 25/03/2019;
5. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 5.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017, in quanto implementato nel presente atto;
 - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - 5.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 5.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il Gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - 5.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il Gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
 - 5.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il Gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

6. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 6.1. il Gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
 - 6.2. il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
 - 6.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
 - 6.4. il Gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
7. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
8. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
9. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
10. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
11. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
12. di **precisare** che il Mangimificio Romagnolo S.r.l. dovrà, entro sei mesi dall'emanazione di

chiarimenti della Regione Emilia-Romagna, inviare una proposta relativa al monitoraggio di suolo e acque sotterranee sulla base di quanto previsto dall'art 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

13. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
14. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
15. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna da parte di questo SAC;
16. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo al Mangimificio Romagnolo S.r.l.;
17. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP del Comune di Forlì, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
18. di **trasmettere** il presente atto al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, al PTR Agrozootecnica ed al Mangimificio Romagnolo S.r.l..

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dr. Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.